

Rassegna **Professionale**

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

Aspetti fiscali dei B&B

Leonardo PIETROBON

■ pag. 4

Normativa antiriciclaggio alla luce del decreto legislativo 90/2017

Alfonso GARGANO

■ pag. 8

Spesometro: le novità in arrivo per il 2018

Saverio CINIERI

■ pag. 10

La tassazione del conferimento in un trust fallimentare

Luigi FERRAJOLI

■ pag. 13

Lo scambio mutualistico e la parità di trattamento nelle cooperative

Gabriele ALBANESE

■ pag. 15



ODCEC
BRVNDISIUM

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brindisi

Anno XXVI - N° 1 - Gennaio / Marzo 2018

EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
www.odcecbrindisi.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò
Silvia Conte - Elvira Elia
Leonardo Grassi - Michele Orlando
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
rassegnaprofessionale@gmail.com

GRAFICA

2ld.it
Via San Francesco, 186
72021 Francavilla Fontana (Br)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993
Iscrizione al R.O.C. n. 21483
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito
alla redazione ed esprime esclusivamente il
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri
contributi scrivere a:
rassegnaprofessionale@gmail.com



di Davide Piazza

In questo numero abbiamo avuto il privilegio di ospitare diversi contributi di grande interesse ed attualità. Il dott. Leonardo Pierobon, ha delineato lo stato dell'arte della normativa fiscale dei b&b distinguendo le varie forme di attività ricettiva extralberghiera. Tale contributo riteniamo sia utile a tutti colleghi, attesa la sempre maggiore affluenza turistica di cui sta beneficiando il territorio.

Il dott. Alfonso Gargano, all'esito di un approfondito convegno sulle novità in materia di antiriciclaggio per i professionisti, ha sintetizzato la relazione con un articolo riepilogativo delle rilevanti novità portate dal decreto legislativo 90/2017. Il collega ci ha inoltre fatto dono di una sua poesia dedicata alla nostra professione che con piacere pubblichiamo.

Il nostro collega Saverio Cinieri, ha affrontato con la consueta schematicità e precisione, le novità in arrivo sullo spesometro, che pur essendo diventato già da tempo, un adempimento fisso, è ancora in evoluzione e richiede un continuo studio per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste.

SOMMARIO

Buon lavoro ai nuovi consiglieri	2
Aspetti fiscali dei B&B	4
Normativa antiriciclaggio alla luce del decreto legislativo 90/2017	8
Spesometro: le novità in arrivo per il 2018	10
La tassazione del conferimento in un trust fallimentare	13
Lo scambio mutualistico e la parità di trattamento nelle cooperative	15
News in pillole	17

Il dott. Luigi Ferrajoli, uno dei massimi esperti in materia di trust, che saltuariamente abbiamo il privilegio ascoltare negli interessanti convegni che tiene nel nostro territorio, ha trattato il particolare caso della tassazione del conferimento in un trust fallimentare.

Infine, il nostro collega Gabriele Albanese, studioso del mondo delle cooperative, ha trattato il tema dello scambio mutualistico e parità di trattamento nelle cooperative.

Il Commercialista

*Esiste nel panorama professionale
Una figura per niente banale
Che degli insegnamenti di Luca Pacioli
Ne fa uso da associati o da soli.
La partita doppia è pane quotidiano
E la consulenza in primo piano
Districandosi con professionalità
Dalla partecipata alla piccola società
C'è chi ha lo studio strutturato
E chi da solo lavora da forsennato.
Tra scadenze, proroghe ed emendamenti
Trova il tempo per gli aggiornamenti
Spesso sacrifica famiglia e divertimento
Per non essere arretrato e spento.
Ha rapporti con la Guardia di Finanza
E all'Agenzia col funzionario nella stanza
Coi giudici delle Commissioni Tributarie
E a volte a sbrigare pratiche varie.
Nel rispetto delle leggi e della deontologia
Spesso lavora con febbre e allergia.
Una professione che chiede abnegazione
Ma da anche tanta soddisfazione
È la professione del Commercialista
Dei principi contabili competente artista.*

Alfonso Gargano



Aspetti fiscali dei B&B



di **Leonardo Pietrobon**

Il Bed and Breakfast (B&B) è un'attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell'abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale. Negli ultimi anni questa attività ha visto registrare un notevole incremento, grazie anche alla facilità di apertura di questo tipo di esercizi, particolarmente adatti nelle grandi città turistiche.

Prima di analizzare le modalità di avvio di un'attività di bed and breakfast, è opportuno effettuare alcune premesse di carattere generale, con l'obiettivo di creare un po' di chiarezza in merito a tale tipologia di attività.

Dal punto di vista civilistico non troviamo una definizione puntuale di b&b, in quanto la regolamentazione del settore turistico è demandata alle rispettive Regioni e Province autonome.

Tipologia	Descrizione
Bed & Breakfast	Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 comma 3 del Codice del Turismo "strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi"). In altri termini, il b&b costituisce nel Il servizio di alloggio con prima colazione, effettuata esclusivamente con l'ausilio dei familiari, con un massimo di camere stabilito a livello regionale, con periodi di chiusura/apertura imposti dalla stessa normativa locale.
Locazioni turistiche	Ai sensi dell'art. 12, comma 5, vanno definite come: "strutture case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero." In altri termini, l'attività di locazione turistica è quella volta alla sola locazione di un immobile o di parte di esso, a clienti esterni, per periodi inferiori ai 30 giorni, senza l'effettuazione di ulteriori servizi aggiuntivi (somministrazione di alimenti o bevande, cambio giornaliero di biancheria, ecc). In questo caso non è necessario aprire partita Iva, ma è sufficiente stipulare contratti di locazione turistici.

Affittacamere	Ai sensi dell'art. 12, comma 2, vanno definiti come affittacamere le "strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari"). In altre parole l'attività di affittacamere è una vera e propria attività commerciale, infatti, oltre al servizio di alloggio, sono compresi i tipici servizi che fanno parte dell'attività alberghiera. Per avviare un'attività di affittacamere è necessario aprire partita Iva, effettuare la comunicazione di inizio attività in Camera di Commercio, e al SUAP del proprio Comune.
----------------------	--

Dalla lettura della tabella di cui sopra emerge chiaramente l'esigenza di non confondere l'attività di b&b con l'attività di locazione turistica, in quanto le genesi dei rapporti giuridiche è nettamente distinta.

Fatte queste doverose premesse, una delle questioni più importanti è come devono essere trattati i proventi derivanti dalla gestione di un b&b.

E' questa una delle questioni ricorrenti nel momento in cui un nostro cliente decide di intraprendere "l'avventura" del bed and breakfast. La risposta sicuramente è all'interno del nostro D.P.R. n. 917/1986, il quale non sicuramente in modo espresso fa riferimento anche all'attività di b&b.

La prima risposta che ci deve venire in mente in questo caso è: dipende!

Ma la vera risposta risposta alla domanda di cui sopra deve, infatti, partire da alcune considerazioni preliminari riguardanti tale attività. In primo luogo è da ricordare che per la maggior parte delle Regioni l'attività non viene considerata d'impresa, quindi non è necessario possedere partita IVA nè iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia alcune Regioni consentono anche l'attività imprenditoriale.

Sulla base della scelta operata, quindi, possiamo distinguere:

1. la gestione di un b&b in modo imprenditoriale, con conseguente apertura della partita Iva e rispetto di tutti gli obblighi previsti;
2. oppure la gestione del b&b in modo non imprenditoriale in senso stretto, ma mediante l'esercizio di un attività d'impresa commerciale non esercitata in modo abituale.

Nel caso in cui venga scelta la seconda ipotesi i proventi derivanti dall'attività di gestione di b&b sono qualificabili come redditi diversi di cui all'articolo 67 comma 1 lett. i) D.P.R. n. 917/1986. In particolare, i proventi dell'attività di b&b, al netto delle spese inerenti documentabili, sono tassati come "redditi diversi" derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.

Dal punto di vista operativo è quindi opportuno che il gestore del B&B si doti di un "bollettario" per quantificare l'incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B.

Essi vanno trascritti nel quadro RL di Unico Persone Fisiche (in alternativa è utilizzabile anche il modello 730, quadro D) e assoggettati a tassazione al netto delle spese inerenti.

In via di principio, queste "spese inerenti" sono tutte quelle che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell'attività (comma 2, art. 71, Tuir), come ad esempio:

- approvvigionamento di generi alimentari;
- materiale per la pulizia e suoi addetti;
- utenze domestiche.

L'Agenzia delle entrate si è occupata degli aspetti fiscali dei b&b con due risoluzioni, rispettivamente la R.M. n. 180/E/1998 e la R.M. n. 155/E/2000 fornendo alcune indicazioni "pratiche" per aiutare gli operatori a stabilire se l'attività di b&b è esercitata o meno in modo professionale, con conseguente esigenza di apertura della partita Iva. In particolare, l'Agenzia con tali documenti di prassi ha stabilito l'esclusione dalla soggettività imprenditoriale (con partita iva) del contribuente persona fisica che intraprende tale attività, purchè egli soddisfi due sostanziali condizioni:

- la saltuarietà delle prestazioni di servizio;

- l'assenza di mezzi organizzati.

Richiamando sempre alcune indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la R.M. n. 550326/1988 è quindi corretto sostenere che l'occasionalità di una prestazione è ravvisabile quando l'attività è realizzata in modo accidentale o sporadico, senza che sia stata predisposta alcuna specifica organizzazione per realizzarla. In sostanza, *“i requisiti, caratterizzanti la disposizione in esame, di “professionalità e abitualità” sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale”*.

Tali indicazioni, tuttavia, non collimano con le diverse normative regionali. In particolare, le Regioni qualificano l'attività ricettizia come B&B se per il suo svolgimento vengono impiegate stanze (e correlati posti letto) in un numero non superiore a quello prefissato dalla rispettiva legge.

Come accennato, questi requisiti amministrativi assumono soltanto un valore di indizio circa il rispetto del perimetro, come sopra delineato ai fini fiscali, dall'amministrazione finanziaria. Secondo la quale, il numero delle stanze utilizzate non comporta in sé alcuna implicazione fiscale o attrazione in una sfera piuttosto che un'altra.

In conclusione, nonostante la snellezza degli adempimenti formali, come accennato è comunque necessario che il contribuente/gestore del b&b, soprattutto ai fini di un'eventuale attività accertativa fiscale, si doti di un seppur minimo supporto documentale predisponendo un “bollettario madre-figlia” per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi, sul quale applicare la marca da bollo da € 2,00 per importi superiori ad € 77,47. Parimenti, egli dovrà procurarsi e conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo; il tutto tenendo ben presente che la sua attività non deve essere svolta in modo continuativo, onde evitare l'attrazione nella sfera imprenditoriale con necessaria apertura della partita iva.





Prossimi eventi



TELEFISCO 2018 - LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI

Diretta gratuita "TELEFISCO 2018 - LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI".

Programma > <https://goo.gl/oSPCiv>

L'evento è, altresì, accreditato in modalità e-learning dal CNDCEC e fruibile dal 1° febbraio 2018 al 28 febbraio 2019. Gli iscritti interessati potranno acquistare il pacchetto formativo, collegandosi al link: www.ilsole24ore.com/telefisco

Giovedì 1, dalle ore 9,15 alle ore 18,00 presso la sede dell'Ordine sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

Materia ODCEC D.7.4 - D.7.5 - D.7.6 n. 7 crediti validi per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non utili per la Revisione Legale.



LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA: TUTTE LE NOVITÀ NORMATIVE

Seminario di studi organizzato da Giuffrè Editore SpA in collaborazione con l'ODCEC di Brindisi su "LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA: TUTTE LE NOVITÀ NORMATIVE".

Venerdì 9 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la sede dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

L'evento è gratuito ed attribuisce n. 4 crediti validi ai fini della formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. ((MATERIA ODCEC D.7.6)



LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018: NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI

Videoconferenza organizzata da Sistema RATIO Centro Studi Castelli in collaborazione con l'ODCEC di Brindisi su "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018: NOVITÀ E ASPETTI OPERATIVI".

Giovedì 15 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la sede dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

L'evento è gratuito ed attribuisce n. 2 crediti validi ai fini della formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. ((MATERIA ODCEC D.8.1 MATERIA MEF C.5.1)



LEGGE DI BILANCIO 2018

Convegno organizzato dall'U.G.D.C.E.C. di Brindisi su "LEGGE DI BILANCIO 2018".

Lunedì 19 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso la Sala Convegni dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

Materia ODCEC D.7.2 - D.7.12 n. 4 crediti validi per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui n. 2 crediti non caratterizzanti per la Revisione Legale.



BILANCIO (PARTE 1ª): ASPETTI CIVILISTICI, PRINCIPI CONTABILI E PRIMI APPROFONDIMENTI FISCALI. PRIME RIFLESSIONI SULLA DICHIARAZIONE IVA 2018

Videoconferenza organizzata da Sistema RATIO Centro Studi Castelli in collaborazione con l'ODCEC di Brindisi su "BILANCIO (PARTE 1ª): ASPETTI CIVILISTICI, PRINCIPI CONTABILI E PRIMI APPROFONDIMENTI FISCALI. PRIME RIFLESSIONI SULLA DICHIARAZIONE IVA 2018".

Mercoledì 21 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la sede dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

L'evento è gratuito ed attribuisce n. 2 crediti validi ai fini della formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. ((MATERIA ODCEC C.1.1 MATERIA MEF B.1.28)

Normativa antiriciclaggio alla luce del decreto legislativo 90/2017



di **Alfonso Gargano**

Il decreto legislativo 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017, recependo la IV direttiva comunitaria di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ha riscritto il decreto legislativo 231/2007.

La normativa individua una serie di soggetti che per la loro attività possono, eventualmente, individuare operazioni mirate al riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo ed essere di supporto alle forze investigative.

I soggetti obbligati sono abbastanza numerosi, limitandosi al settore dei professionisti i soggetti destinatari sono:

- iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;
- iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro;
- ogni soggetto che svolge in maniera professionale attività di consulenza in materia di contabilità e tributi;
- notai e avvocati quando compiono, per conto dei propri clienti, operazioni di natura finanziaria o immobiliare;
- prestatori di servizi relativi a società e trust;
- revisori legali e società di revisione;

Tali soggetti sono chiamati a svolgere una serie di adempimenti e a vigilare sulle attività e operazioni dei loro clienti.

Ogni professionista obbligato al momento che riceve un incarico a svolgere un'operazione o una prestazione professionale, sia a carattere continuativo che occasionale, deve effettuare l'adeguata critica della clientela.

L'adeguata verifica della clientela va effettuata quando:

- il valore dell'oggetto dell'operazione o della prestazione professionale è di valore pari o superiore ad euro 15.000,00;
- il valore dell'oggetto dell'operazione o della prestazione professionale è di valore indeterminato o indeterminabile;
- indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'operazione e della prestazione, si hanno dubbi sulla veridicità dei dati che il cliente fornisce;
- indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'operazione e della prestazione, si ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'adeguata verifica consiste in una serie di operazioni che il soggetto obbligato deve effettuare. Innanzitutto deve identificare il cliente con un documento valido alla data di identificazione; in caso di soggetto diverso dalla persona fisica, deve essere identificato e deve essere riconosciuto il legale rappresentante, verificando che quest'ultimo alla data di identificazione abbia realmente il potere di rappresentanza del nostro cliente. Deve acquisire i dati relativi al o ai titoli effettivi, acquisire notizie su natura e scopo e valutare il rischio del cliente ed effettuare un controllo costante durante tutto lo svolgimento della prestazione o dell'operazione. Le operazioni di controllo costante e le misure adottate sono proporzionali al rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo del cliente.

Nel valutare il rischio devono essere considerati una serie di aspetti sia dal punto di vista del soggetto che dal punto di vista dell'operazione.

Con riferimento al cliente si deve tener conto dei seguenti aspetti:

- natura giuridica

- attività svolta
- comportamento tenuto al momento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto professionale
- area geografica di residenza o sede del cliente

Con riferimento all'operazione o alla prestazione professionale gli aspetti sono:

- tipologia
- modalità di svolgimento
- ammontare
- frequenza e durata
- ragionevolezza
- area geografica di destinazione.

Non si osservano gli obblighi di adeguata verifica quando la prestazione professionale è diretta alla mera redazione e trasmissione dei dichiarativi obbligatori per legge e gli adempimenti in materia di amministrazione del personale come individuata dall'articolo 2 comma 1 della legge 12 dell'11 gennaio 1979.

Tutte le notizie necessarie al professionista obbligato, per assolvere l'obbligo di adeguata verifica sono fornite dal cliente sotto la sua personale responsabilità, così come prescritto dall'articolo 22. del decreto. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o in presenza di società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato, ancora nei confronti delle pubbliche amministrazioni o di istituzioni e organismi che svolgono funzioni pubbliche e clienti residenti in aree geografiche a basso rischio, si possono applicare delle misure semplificate di adeguata verifica. Si applicano, invece, misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di un alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nei confronti di persone politicamente esposte, cioè quei soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche politiche, i loro familiari diretti e i soggetti che notoriamente collaborano con loro.

I professionisti obbligati devono conservare i dati, le notizie e la documentazione in un fascicolo della clientela. Il fascicolo può essere tenuto sia in modalità cartacea che informatica. I fascicoli della clientela vanno conservati per dieci anni dalla fine dell'operazione o del rapporto continuativo.

Il decreto legislativo 90/2017 non prevede più l'obbligo di registrazione per cui dal 4 luglio 2017 non è più prevista la tenuta del registro cartaceo o informatica della clientela. Il registro va comunque conservato ma ai sensi dell'articolo 69 dello stesso decreto dal 4 luglio non si può essere sanzionati in quanto da questa data la mancata o irregolare tenuta non costituisce più un illecito.



Prossimi eventi



SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Diretta streaming dedicata all'aggiornamento e approfondimento professionale in materia di diritto del lavoro dal tema "PENSIONI"

Martedì 27 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Sala Convegni dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

MATERIA ODCEC D.8.1 n. 4 crediti validi per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non utili per per la Revisione Legale



SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Quarta diretta streaming (gratuita) dedicata all'aggiornamento e approfondimento professionale in materia di diritto del lavoro dal tema "IL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE AUTOTRASPORTO"

Mercoledì 21 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Sala Convegni dell'Ordine, sita in Brindisi alla Via Carmine n. 44

MATERIA ODCEC D.8.1 n. 4 crediti validi per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non utili per per la Revisione Legale

Spesometro: le novità in arrivo per il 2018



di Saverio Cinieri

La manovra dei conti pubblici 2018 ha introdotto molte importanti novità in ambito fiscale. Tra esse si segnalano alcuni ritocchi alla disciplina sulla comunicazione annuale delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

Si cerca di ovviare ad alcuni problemi che si sono verificati in occasione del primo invio (scaduto il 16 ottobre), senza, però, che l'adempimento sia stato toccato nella sua sostanza.

Pertanto, per il prossimo anno lo spesometro rimane in vigore, anche se con alcune piccole semplificazioni che si descrivono di seguito.

Si segnala, comunque, che nella legge di bilancio è prevista l'entrata in vigore, dal 2019, dell'obbligo di fattura elettronica anche nelle operazioni tra tutti i soggetti IVA.

Tale nuovo obbligo, pertanto, dovrebbe rendere di fatto inutile la trasmissione dei dati contenuti nello spesometro, per cui, si presume che dal 2019 questo adempimento dovrebbe sparire.

Alla luce delle novità sopra elencate, si riporta una sintesi della disciplina che sarà applicata a partire dal 2018 con l'evidenziazione delle predette modifiche.

Le novità in sintesi

Come appena accennato, sia con il decreto collegato alla manovra 2018 (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) che con la Legge di bilancio 2018, si cerca di semplificare l'adempimento rendendolo meno complesso e razionalizzando le date di presentazione.

In particolare, le novità possono essere così sintetizzate:

- l'adempimento, pur essendo confermato, per il 2018, con cadenza trimestrale, può, per scelta del contribuente, essere inviato per semestre;
- in caso di errori o omissioni compiuti in occasione della prima scadenza (fissata, per il primo semestre 2017, al 16 ottobre 2017) è possibile evitare l'applicazione di sanzioni se si procede all'invio della comunicazione corretta entro il 28 febbraio 2018;
- si applica la disciplina sanzionatoria (art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l'uso del Sistema di Interscambio;
- vengono esonerati dalla trasmissione le amministrazioni pubbliche ma solo relativamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e i produttori agricoli siti in zone montane (con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli);
- i contribuenti che si avvalgono della facoltà di emissione di fatture riepilogative per le fatture emesse nel corso del mese, nonché per quelle ricevute, di importo inferiore a 300 euro possono riportare nello spesometro, in luogo dei dati di ciascuna fattura, i dati del documento riepilogativo;
- si sposta dal 16 settembre al 30 settembre il termine della presentazione dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 o, per chi si è avvalso dell'opzione semestrale, relativo al primo semestre 2018.

Si tratta di una serie di modifiche che, di fatto, rendono più semplice l'adempimento anche se, lo stesso è stato di fatto confermato per tutto il 2018.

Soggetti obbligati

Viene sostanzialmente confermata la platea dei soggetti che sono tenuti all'invio della comunicazione periodica.

Pertanto, l'obbligo interessa tutti i soggetti passivi ai fini IVA.

Sono confermate anche le regole particolari che interessano:

- le società sportive dilettantistiche e assimilate (soggetti in regime agevolato ex legge n. 398/1991): devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori: devono inviare solo i dati delle fatture da loro emesse o ricevute/registrate dalla data di dichiarazione del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Possono, comunque, inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di cui sono entrati in possesso ai fini dell'assolvimento dei propri incarichi.

Alcune novità invece, si registrano per le pubbliche amministrazioni: pur rimanendo obbligate all'adempimento, possono escludere la comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Soggetti esclusi

Non sono tenuti a presentare la comunicazione:

- i contribuenti che rientrano nel regime forfettario dei "minimi" e nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i soggetti non titolari di Partita IVA;
- chi esercita l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015;
- i soggetti che inviano i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014),
- i produttori agricoli siti in zone montane (individuati dall'articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973) con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (si tratta dei soggetti individuati dall'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, esonerati ai dal versamento dell'IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).

Contenuto della comunicazione

La norma originaria prevede l'invio dei seguenti dati:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- la data di registrazione, per le fatture ricevute e le relative note di variazione;
- base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione.

Con le modifiche introdotte, viene stabilito che:

- chi opta per la trasmissione semestrale, può limitare i dati alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (art. 6, c. 1 e 6 D.P.R. n. 695/1996), è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo. In questo caso, i dati da trasmettere comprendono almeno:
 - la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
 - la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
 - la data e il numero del documento riepilogativo;
 - l'ammontare imponibile complessivo;
 - l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Termini di presentazione

Per il 2018 è possibile optare per due diverse possibilità di invio della comunicazione:

- cadenza trimestrale: 1 maggio 2018, 30 settembre 2018, 30 novembre 2018, 28 febbraio 2019;
- cadenza semestrale: 30 settembre 2018; 28 febbraio 2019.
- In entrambi i casi, con una modifica apportata dalla Legge di bilancio 2018, è previsto che al fine di

evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applica l'adempimento in questione, il termine del 16 settembre è fissato al 30 settembre.

Sanzioni

La sanzione originariamente prevista è confermata anche se con qualche novità.

Pertanto, si applica (art. 11 D.Lgs. n. 471/1997) la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute,

La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi al termine ordinario ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non trova applicazione il cumulo giuridico.

Accanto a queste conferme ci sono due novità.

La prima novità interessa i soggetti che hanno commesso omissioni ed errori in occasione dell'invio della comunicazione relativa al primo semestre 2017 (il cui termine è scaduto il 16 ottobre 2017).

Per questi contribuenti viene previsto che le suddette sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

La seconda novità, invece, consiste in una modifica alle sanzioni in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l'uso del Sistema di Interscambio.

In sostanza, per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, in luogo della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 11, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997) si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-bis D.Lgs. n. 471/1997). Non si applicano le sanzioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione.



La tassazione del conferimento in un trust fallimentare



di Luigi Ferrajoli

Tra le modalità di liquidazione, la disciplina fallimentare fa esplicito riferimento solo alla cessione dei crediti, al mandato all'incasso e al conferimento in società, senza indicazione alcuna dell'istituto del trust. È, in ogni caso, opinione condivisa che il conferimento in trust di crediti concorsuali, benché soluzione non specificatamente prevista, rappresenti un'alternativa praticabile.

Anche con riferimento all'ammissibilità del trust in tali ipotesi sono state, tuttavia, eccepite criticità che attengono alla compatibilità dell'istituto rispetto alla disciplina fallimentare e, nello specifico, alle norme poste a presidio della liquidazione fallimentare dell'impresa.

Il ricorso al trust potrebbe anche porsi quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d'impresa: per il *settlor* che versi in una situazione di crisi di liquidità, contraddistinta, tuttavia, da margini di ripresa, il ricorso al trust liquidatorio si configurerebbe come astrattamente funzionale ad evitare lo stato di insolvenza e la proposizione dell'istanza di fallimento da parte dei creditori. In tale ipotesi il trust è definito "endo-concorsuale".

L'utilizzo del trust è stato ratificato dalla giurisprudenza proprio con riferimento alla riscossione di crediti maturati nel corso del fallimento ma di esigibilità differita, per i quali non risulta conveniente il mantenimento in vita dell'apparato fallimentare.

Nel caso di specie la figura del trustee può essere rivestita dallo stesso disponente titolare dei diritti di credito vantati, i beneficiari sono rappresentati dalla massa dei creditori del fallimento secondo il piano di riparto, mentre il curatore fallimentare potrà svolgere il ruolo di guardiano.

Istituti come il trust, infatti, si sono rivelati strumenti idonei a contemperare interessi contrapposti, quale garanzia non solo per la conservazione del credito, ma anche per una più celere tempistica nel realizzo con minor dispendio e sperpero di risorse. La *ratio* dell'applicazione del trust nell'ambito del fallimento è stata, in particolare, individuata nell'opportunità di poter chiudere la procedura fallimentare senza dover attendere l'integrale liquidazione dell'attivo.

Quanto ai profili di convenienza economica occorre comunque tenere in debita considerazione anche gli impatti fiscali che l'istituzione di un trust "fallimentare" potrebbe comportare.

In base al più recente orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con l'art. 2, comma 47, D.L. 262/2006 (disposizione che, com'è noto, ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione) avrebbe fatto ingresso una specifica imposta sulla costituzione dei vincoli e "non già sui trasferimenti dei beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come invece accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale"

(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 3735/2015).

In altri termini, la Cassazione ha evidenziato che, con la reintroduzione nel panorama legislativo della normativa sulle imposte di successione e donazione, il Legislatore avrebbe previsto una nuova e specifica imposta indiretta sulla costituzione di vincoli di destinazione che risulterebbe – a dire della Corte di Cassazione – accumulata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie.

Nella sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, emessa dalla Corte di Cassazione, si legge infatti che *“la dizione letterale della norma (...) evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione. E’ quindi applicabile il dictum di questa Corte secondo cui “il tenore della norma evidenzia che l’imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l’imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”. E’ dunque colpito un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni.”*

L’impostazione adottata dalla Suprema Corte è stata recepita anche da una parte della giurisprudenza di merito.

Con particolare riferimento al trust creato al fine di soddisfare i creditori del fallimento in tempi più rapidi e a costi inferiori, la CTR di Milano ha recentemente sostenuto che, anche in tale fattispecie, si rende dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni già al momento della segregazione del patrimonio, come previsto dall’art. 2 del D.L. 262/2006, *“restando inteso che la successiva devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizzerà, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo”* (cfr. Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sent. n. 3457 del 10.04.2017).

Seguendo il ragionamento operato dal Giudice regionale, ai fini dell’integrazione del presupposto impositivo, nessuna particolare rilevanza avrebbe peraltro la volontà delle parti di istituire un vincolo segregativo finalizzato all’ottenimento di un risultato di pubblico interesse posto che la natura patrimoniale del negozio si evince dall’atto notarile nella parte cui il disponente ritiene *“più vantaggioso trasferire le attività a un soggetto professionalmente qualificato che assuma l’obbligazione di liquidare ed esigere”*.

Il Collegio lombardo ha dunque ritenuto che alla luce della nuova imposta sui vincoli di destinazione e tenuto conto che nessuna norma di diritto fallimentare vincola il curatore ad istituire il trust, la costituzione del vincolo di natura patrimoniale sarebbe condizione sufficiente per l’applicazione dell’imposta indiretta in misura ordinaria pari al 8% da corrispondersi già al momento della segregazione del patrimonio.

Anche in questa occasione la Cassazione aveva sottolineato che la tassazione della *“ricchezza in sé”*, in quanto evidenziata dall’atto di disposizione, non faceva emergere alcun contrasto costituzionale con l’art. 53, posto che l’atto negoziale esprimeva una *“capacità contributiva”* pur non determinando alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. Concludendo poi che: *“Né le indubie difficoltà tecniche che suscita l’applicazione della norma consentono all’interprete di sfuggire ad una puntuale disposizione impositiva; infatti adducere inconveniens non est solvere argumentum”*.

Sebbene con la sentenza n. 21614 del 24.10.2016, la Corte di Cassazione sembrasse aver operato il tanto atteso *révirement*, affermando che il presupposto impositivo delle imposte sulle successioni e donazioni risulta integrato solo al momento dell’effettivo arricchimento dei beneficiari, alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali pare ormai sempre più isolata l’interpretazione secondo cui la semplice disposizione dei beni nel trust non possa configurare un trasferimento imponibile sul presupposto che l’istituzione di un trust sia fattispecie equiparabile ad una donazione indiretta *“cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione”*.

Lo scambio mutualistico e la parità di trattamento nelle cooperative



di Gabriele Albanese

Il decreto di riordino della vigilanza (D. Lgs. 220/2002) all'art. 4, lett. b) prevede che la natura mutualistica dell'ente sia accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente (ex artt. 2512, 2513 e 2514 del CC), verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura: l'accertamento in ordine alla natura mutualistica delle cooperative diventa pertanto il fulcro dell'attività ispettiva, tesa al controllo della prevalenza dell'interscambio socio-cooperativa. La "verifica dell'effettività della base sociale" di cui all'art. 4 del D.Lgs. 220/02 la ritroviamo anche nel nuovo art. 2521 del codice civile (così come modificato dal D.Lgs. 6/2003, che ha il grande merito di dare un'importanza enorme alla partecipazione dei soci all'interno della cooperativa) dove, al 3° comma, fa esplicito riferimento all'effettivo interesse dei soci a far parte della cooperativa. Il cooperatore, infatti, ha diritto -in quanto socio- ed al pari degli altri, a conseguire i vantaggi mutualistici secondo un suo interesse personale e legittimo, ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinché tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico che consiste in un contratto diverso a seconda del tipo di scopo mutualistico della cooperativa, che ha riflessi sul piano patrimoniale (diritto alla restituzione del capitale, diritto a eventuali ristorni ed al patrimonio, ecc.) e quello sociale ed è quello che ogni socio instaura con la società da cui derivano una serie di obblighi (versamento della quota di capitale sociale, ecc.), diritti amministrativi (partecipazione all'assemblea, diritti di controllo, ecc.). Con la riforma del diritto societario si è voluto evidenziare che il rapporto mutualistico, seppur distinto da quello societario, è da esso derivante, ed inoltre, si è per la prima volta codificato il principio (già esistente in passato) della parità di trattamento tra i soci cooperatori. In particolare, l'art. 2516 c.c. è volto ad evitare discriminazioni nell'attuazione del rapporto mutualistico e, sebbene faccia riferimento alle fasi della costituzione e della esecuzione, il principio della parità di trattamento deve essere rispettato anche nella fase di cessazione del rapporto. Ciò significa che la cooperativa non può operare discriminazioni, instaurando in maniera preferenziale lo scambio mutualistico con alcuni soci, a scapito di altri. Ne consegue che, pur dovendo tenersi distinti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sociale da quelli derivanti dal rapporto mutualistico, in quanto ciascuno ha una sua diversa disciplina, i due rapporti, tuttavia, sono connessi tra di loro mostrando un forte intreccio sia nel momento della loro genesi sia nel momento della loro fine, poiché l'uno non può sopravvivere all'altro. Sicché, il rapporto mutualistico cessa con la conclusione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può considerarsi concluso solo

qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio di parità di trattamento. Si tratta di un dovere inderogabile, specificamente attinente ai rapporti mutualistici, che non va inteso come obbligo di trattare in modo uguale tutti i soci cooperatori: al contrario, gli amministratori devono tener conto delle esigenze gestionali, e della diversità di situazioni in cui possono trovarsi i soci cooperatori. Perciò parità di trattamento non significa che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici siano riconosciuti i medesimi vantaggi mutualistici a tutti i soci, indipendentemente dalla tipologia dello scambio mutualistico, né che lo scambio non possa essere differenziato in termini quantitativi e qualitativi. Il principio di parità di trattamento intende colpire essenzialmente le espressioni discriminatorie nei trattamenti mutualistici quando non c'è alcuna ragione oggettiva per giustificare una diversità di prestazioni. In particolare, a titolo esemplificativo, nelle cooperative di produzione e lavoro la remunerazione dei soci lavoratori può essere differenziata in relazione alla tipologia ed al livello della prestazione di lavoro del socio, come peraltro la stessa legge n. 142/2001 prevede in maniera espressa. In altre parole, la differenziazione delle modalità di attuazione dello scambio mutualistico può trovare attuazione nelle maniere più diversificate, in relazione, da un lato, alla particolare tipologia dello scambio mutualistico, dall'altro alle strategie sociali e commerciali che la cooperativa individua come confacenti alla propria specifica missione. Ma al contempo è vero che il socio leso può "far valere nei confronti della società pretese risarcitorie o di invalidazione del rapporto mutualistico di scambio" in quanto non è stato osservato il principio della parità di trattamento. Permette quindi di impugnare le relative delibere e consentire alla giurisprudenza di sanzionare i casi di mancata attuazione dello scopo mutualistico riconducibili alla violazione della regola di parità di trattamento.



News in pillole

Successioni: online con modello unico

La dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali si possono presentare online con un unico atto. Dal 15 marzo 2018 contribuenti e professionisti potranno utilizzare un nuovo modello, approvato dall'Agenzia delle entrate il 28 dicembre scorso, senza dover inviare due distinte richieste. Fino alla fine dell'anno è previsto il regime transitorio, con facoltà di avvalersi anche delle previgenti modalità cartacee, mediante il modello approvato il 15 giugno 2017. È quanto stabilisce un provvedimento dell'amministrazione finanziaria, che recepisce le nuove disposizioni in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici recate dal DI n. 91/2017.

Spesometro: il nuovo calendario

Dal 2018 trovano applicazione le novità introdotte dal D.L. 148/2017 e dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), in materia di invio dei dati delle fatture. È consentita la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, in luogo di quella trimestrale, e l'invio del solo documento riepilogativo di tutte le fatture, registrate cumulativamente, di importo inferiore a 300 euro. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati le Amministrazioni pubbliche con riferimento ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e degli agricoltori esonerati (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972) situati nelle zone montane. Con riferimento allo spesometro 2018 l'art. 1, co. 932, L. 205/2017 ha differito al 30.9 (termine originario era il 16.9) l'invio dei dati delle fatture relative al secondo trimestre / primo semestre (in caso di opzione per la cadenza semestrale).

CNDCEC: Nuovo manuale per il collegio sindacale

Il CNDCEC ha pubblicato un manuale per il collegio sindacale dal titolo "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni". Il documento individua una metodologia comune di riferimento applicabile dai professionisti, accompagnando le varie fasi dell'attività di controllo dei bilanci.

Modello IVA/2018: le principali novità

È stato pubblicato il 15 gennaio il modello dichiarazione IVA/2018 e IVA base/2018. Ecco alcune novità grafiche. FRONTESPIZIO: eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante"; QUADRO VE: nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter (split payment); QUADRO VJ: soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, disciplinati dal comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; il rigo VJ18 è stato rinominato "Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter; QUADRO VH: modificato prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA; QUADRO VM: la sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM. QUADRO VK Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata "Operazioni straordinarie", per segnalare che la società dante causa di un'operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava; QUADRO VL: nella sezione 3 sono stati soppressi: il rigo VL24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi"; il rigo VL29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto"; il rigo VL31 "Versamenti integrativi d'imposta". Il campo 2 del rigo VL28 "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio" è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27; QUADRO VX: inseriti i rigi VX7 e VX8 per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante; QUADRO VO: introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e

dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973; QUADRO VG: Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.

Dichiarazione Iva più leggera

La dichiarazione annuale Iva non vuole più indicati i dati delle liquidazioni periodiche, tranne nel caso di variazioni rispetto a quanto riportato nelle comunicazioni trimestrali presentate ai sensi dell'art. 21-bis del dl n. 78/2010. Questa la novità di interesse generale contenuta nel modello Iva 2018, approvato dall'agenzia delle entrate con un provvedimento del 15 gennaio 2018.

Locazioni brevi nelle CU e nel mod. 770

Le locazioni brevi entrano nelle CU e nel nuovo modello 770/2018. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e nelle certificazioni uniche per l'anno 2017 devono essere infatti indicati, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, i dati relativi alla nuova ritenuta effettuata sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Revisori legali: sospeso chi non ha versato il contributo annuale

Sono circa 14 mila professionisti e 48 società di revisione i soggetti sospesi dal Registro dei revisori legali perché non hanno versato il contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 39/2010. La sospensione è stata disposta da due Decreti del MEF del 9 e del 10 gennaio 2018. Tali soggetti, per non essere cancellati dal Registro dovranno regolarizzare la loro posizione nei prossimi sei mesi. Se, decorso il semestre, l'iscritto non abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ex art. 24-ter, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Al via le domande di Resto al sud e le istanze per i voucher digitalizzazione

Dal 15 gennaio si possono richiedere i finanziamenti di Resto al Sud, il nuovo incentivo gestito da Invitalia e rivolto ai giovani fino a 35 anni che vogliono fare impresa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e le istanze per i voucher digitalizzazione, tramite la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico.

